

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

, n.

Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di nuovi impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti convenzionali, nonché alla modifica e al ripotenziamento di impianti esistenti, a norma dell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge di semplificazione 1999

Visto l'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79;

Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 e suoi decreti attuativi;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sentita la Conferenza unificata istituita ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente;

Emana

il seguente regolamento:

Articolo 1.

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento, fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e dalle vigenti disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale, disciplina i seguenti procedimenti:

a) autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di nuovi impianti di produzione di energia elettrica, di potenza superiore a 300 MW termici, alimentati da fonti convenzionali;

b) autorizzazione alla modifica o al ripotenziamento di impianti di produzione di energia elettrica esistenti, alimentati da fonti convenzionali ed aventi, anteriormente o successivamente alla modifica o al ripotenziamento, una potenza superiore ai 300 MW termici.

2. Le singole iniziative sono autorizzate mediante lo svolgimento di un unico procedimento che integra tutte le procedure di competenza delle amministrazioni statali, regionali e locali, previste in materia ambientale, sanitaria, urbanistica, di sicurezza ed igiene pubblica ed in ogni altra materia riguardante aspetti dell'iniziativa che necessitano di autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso comunque denominati.

3. Le iniziative volte alla modifica o al ripotenziamento di impianti esistenti sono valutati sotto l'aspetto urbanistico solo quando sia richiesta l'occupazione di aree esterne a quelle di pertinenza dell'impianto esistente.

Articolo 2 Definizioni

1. Agli effetti del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79, nonché quelle di cui ai seguenti punti:

- a) **amministrazioni interessate**: le amministrazioni pubbliche che, ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, partecipano al procedimento ed adottano gli atti amministrativi di competenza riguardanti aspetti specifici dell'iniziativa;
- b) **area interessata**: estensione di territorio potenzialmente interessata dagli effetti ambientali del progetto, orientativamente fino ad un raggio di circa 10 km. dall'impianto.
- c) **fonte convenzionale**: qualunque combustibile utilizzato per la produzione di energia elettrica, esclusi quelli definiti "fonti rinnovabili di energia" ai sensi dell'articolo 2, comma 15, del decreto legislativo 16 marzo 1999 n. 79;
- d) **impianto nuovo**: stabilimento o altro impianto, esclusi quelli dedicati alla difesa nazionale, costituito da una o più sezioni e destinato alla produzione di energia elettrica, anche unitamente ad altre forme di energia;
- e) **impianto esistente**: impianto in esercizio, ovvero un impianto che, ai sensi della legislazione vigente anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbia ottenuto l'autorizzazione prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1998 n.53 o dall'allegato IV al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988;
- f) **infrastrutture**: complesso delle opere portuali, fluviali, stradali e ferroviarie volte a consentire la realizzazione e l'esercizio dell'impianto;
- g) **iniziativa**: la domanda, il progetto preliminare e la relazione che il soggetto proponente predispone per la realizzazione di nuovi impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti convenzionali, nonché per la modifica ed il potenziamento di impianti esistenti;
- h) **modifica dell'impianto**: intervento che determina una variazione delle caratteristiche o del funzionamento dell'impianto e che comporta effetti significativi, anche di carattere migliorativo, per gli esseri umani o per l'ambiente;
- i) **modifiche non sostanziali**: categoria di interventi che, pur potendo determinare una variazione delle caratteristiche o del funzionamento dell'impianto, non comportano effetti significativi per gli esseri umani o per l'ambiente;
- l) **opere connesse**: manufatti destinati al ricevimento, allo stoccaggio ed all'alimentazione del combustibile e allo smaltimento dei prodotti di risulta, nonché linee elettriche di collegamento al sistema elettrico nazionale e linee dirette;
- m) **potenziamento dell'impianto**: intervento volto a determinare l'aumento della potenza dell'impianto;

Titolo I Procedimento per l'autorizzazione di nuovi impianti

Articolo 3 Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione alla realizzazione di nuovi impianti è presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (di seguito, Ministero dell'industria), accompagnata dal progetto preliminare dell'impianto e delle opere connesse, nonché dalla descrizione delle infrastrutture ritenute indispensabili. Contestualmente, il soggetto proponente trasmette copia della domanda e della documentazione al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni e le attività

culturali, al Ministero dei lavori pubblici, alla Regione, alla Provincia e al Comune competenti per territorio in cui ha sede l'impianto, nonché al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A..

2. La domanda è corredata da una relazione nella quale sono indicati gli elementi di cui all'Allegato I.

3. Con decreto del Ministero dell'industria, d'intesa le amministrazioni interessate, l'Allegato I è periodicamente aggiornato.

Articolo 4 Verifica preliminare

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, così come sostituito dall'articolo 10 della legge 24 novembre 2000 n. 340, a seguito della presentazione della domanda di autorizzazione, il Ministero dell'industria effettua, d'intesa con le amministrazioni di cui all'articolo 3 comma 1, una verifica preliminare dell'iniziativa, volta a definire, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento della documentazione, le condizioni per ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 1, comma 1.

2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della richiesta, il Ministero dell'industria nomina il responsabile del procedimento ed indice, anche per via informatica, una riunione istruttoria, da tenersi entro i successivi quindici giorni, alla quale partecipano, a mezzo di un proprio qualificato rappresentante, le amministrazioni di cui all'articolo 3, comma 1.

3. Nel corso di una o più riunioni, le amministrazioni effettuano una verifica congiunta di prefattibilità del progetto al fine di valutare preliminarmente la compatibilità dell'iniziativa con il sistema elettrico nazionale e la sua coerenza con gli aspetti ambientali e localizzativi di seguito indicati:

- a) destinazione urbanistica e livello di infrastrutturazione del sito e delle aree adiacenti, anche in virtù di accordi o intese raggiunte dal soggetto proponente con gli enti locali competenti per territorio;
- b) vocazione prevalente dell'area interessata dalla localizzazione e vincoli di tutela degli aspetti idrogeologici e a salvaguardia del paesaggio e delle aree protette
- c) pianificazione e programmazione regionale e locale in materia di attività produttive e di produzione di energia;
- d) ottimizzazione delle opere connesse, in particolare del collegamento alla rete elettrica;
- e) standard di qualità ambientale, sicurezza, sanità ed igiene pubblica previsti dalle norme nazionali e locali.

4. Entro il termine di venti giorni dal ricevimento della documentazione di cui all'articolo 3, il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. invia le proprie motivate osservazioni, indicando le condizioni cui, a suo avviso, la realizzazione dell'iniziativa dovrebbe essere vincolata ai fini del coordinamento delle attività elettriche. Trascorso inutilmente detto termine, il Ministero dell'industria procede comunque agli ulteriori adempimenti.

5. La verifica preliminare viene effettuata allo stato degli atti a disposizione delle amministrazioni intervenute e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni formulate in merito da privati o da amministrazioni diverse da quelle di cui all'articolo 3 comma 1.

6. Gli esiti della verifica preliminare sono definiti in un apposito resoconto verbale, riguardante anche le opere connesse e le infrastrutture ritenute indispensabili, nel quale vengono anche evidenziati gli aspetti che dovranno essere maggiormente approfonditi nella predisposizione del progetto definitivo e dello studio di impatto ambientale. Tali esiti sono tempestivamente comunicati al soggetto proponente e alle amministrazioni interessate. La Regione è tenuta ad informare gli enti locali interessati dalla realizzazione dell'iniziativa e delle relative infrastrutture e opere connesse,

non compresi tra quelli indicati all'articolo 3 comma 1.

7. Le amministrazioni che, per quanto regolarmente convocate, non abbiano partecipato alle riunioni, possono presentare le proprie motivate osservazioni in merito all'iniziativa ed agli esiti della verifica preliminare entro il termine di venti giorni dal ricevimento del resoconto verbale della riunione conclusiva.

8. Qualora la verifica preliminare abbia evidenziato la compatibilità dell'iniziativa con il sistema elettrico nazionale e la coerenza del progetto con i criteri di cui al comma 3, la successiva procedura di valutazione d'impatto ambientale si svolge nella sua forma ordinaria senza applicazione dell'allegato IV al DPCM 27 dicembre 1988; la documentazione presentata ai fini della verifica preliminare costituisce parte integrante dello Studio di Impatto Ambientale redatto secondo le norme vigenti e le indicazioni della verifica preliminare.

9. Qualora la verifica preliminare abbia evidenziato l'incompatibilità dell'iniziativa con il sistema elettrico nazionale o la non coerenza del progetto con i requisiti ambientali e localizzativi di cui al comma 3, l'esito della verifica, congruamente motivato, indica le ragioni di incompatibilità nonché le eventuali modificazioni o integrazioni necessarie ad una nuova eventuale presentazione della domanda.

10. Nei casi di cui al comma 8, il soggetto proponente:

- a. presenta la domanda di allacciamento alla rete elettrica al Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A., che entro i successivi 60 giorni provvede agli adempimenti di competenza ai sensi delle regole tecniche di cui all'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 79/1999, tenendone conto ai fini della programmazione e dello sviluppo della rete di trasmissione nazionale;
- b. presenta la domanda di pronuncia di compatibilità ambientale, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 349/86 e secondo le modalità di cui ai successivi decreti attuativi, al Ministero dell'ambiente, trasmettendo contestualmente la documentazione prodotta ai fini della VIA alle Amministrazioni competenti per le autorizzazioni in materia ambientale ai fini del rilascio dell'autorizzazione ambientale integrata, in ottemperanza alle disposizioni della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate dell'inquinamento.

Articolo 5

Istruttoria della domanda

1. Entro il termine di venti giorni dal compimento della verifica preliminare di cui all'articolo 4, il Ministero dell'industria provvede all'istruttoria dell'iniziativa per gli aspetti non connessi alla tutela dell'ambiente e, in attesa dell'esito della valutazione di impatto ambientale, richiede il parere delle amministrazioni che non siano già chiamate ad esprimersi in tale procedura, tra le quali, in particolare:

- a) del Ministero dell'interno, per gli aspetti relativi alla sicurezza delle iniziative di cui all'articolo 1 ai sensi della normativa concernente i servizi di prevenzione di vigilanza antincendi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 577;
- b) del Ministero dei trasporti e della navigazione, in merito agli aspetti inerenti la logistica di approvvigionamento delle materie prime e l'evacuazione del materiale di risulta, nonché in merito alla realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 1, qualora le stesse siano costiere secondo la definizione dell'art. 44 del regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303;
- c) del Ministero delle finanze, circa gli aspetti fiscali connessi con la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 1;
- d) del Ministero della difesa, in merito alle servitù militari ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 dicembre 1976 n. 898 e agli ostacoli alla navigazione aerea ai sensi dell'articolo 717 del codice della navigazione.

2. I pareri sono resi entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta. Il predetto termine è sospeso, per una sola volta, in caso di richiesta di informazioni o documentazione aggiuntiva. Il dissenso di ciascuna amministrazione è congruamente motivato ed indica altresì, a pena di inammissibilità, le

condizioni e le modifiche progettuali necessarie per il suo eventuale superamento.

3. I pareri formulati nel corso della corrispondente procedura di valutazione di impatto ambientale dal Ministero della sanità, dal Ministero per i beni e le attività culturali, dal Ministero dei lavori pubblici, nonché dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune competenti per territorio, sono resi anche ai fini del presente procedimento di autorizzazione e sono trasmessi al Ministero dell'ambiente e al Ministero dell'industria. Nel caso di pareri sfavorevoli o mancanti, il Ministero dell'ambiente indice una conferenza dei servizi ai fini dell'autorizzazione integrata ambientale.
4. Le Amministrazioni interessate ai sensi dei commi 1 e 3 esprimono un unico parere per tutti gli aspetti dell'iniziativa che ricadono nella propria competenza, anche per quanto riguarda le opere connesse all'impianto principale e le infrastrutture indispensabili per il suo esercizio e le autorizzazioni di specifica competenza.
5. Entro il termine di venti giorni dal ricevimento di tutti i pareri richiesti e dal completamento della procedura di valutazione di impatto ambientale, il Ministero dell'industria conclude l'istruttoria di competenza, dandone adeguata informativa al soggetto proponente.
6. Nel caso di pareri sfavorevoli o mancanti da parte di una delle amministrazioni indicate al comma 1, ai fini dell'autorizzazione unica, il Ministero dell'industria indice una conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, da tenersi entro il termine di trenta giorni dal completamento della procedura di valutazione di impatto ambientale, alla quale interviene il soggetto proponente.
7. Il Ministero dell'industria può concludere con le altre amministrazioni pubbliche accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune ai fini della semplificazione delle procedure.

Articolo 6

Provvedimento di autorizzazione

1. Entro il termine di 15 giorni dalla conclusione della procedura di valutazione di impatto ambientale, il Ministero dell'industria, tenuto conto degli esiti della verifica preliminare di cui all'articolo 4, della pronuncia di compatibilità ambientale e della istruttoria tecnica, adotta con proprio decreto il provvedimento con cui rilascia o nega l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto.
2. Il provvedimento di autorizzazione è unico e riguarda l'impianto principale, le opere connesse e le infrastrutture riconosciute indispensabili per il suo funzionamento. Nel provvedimento sono altresì indicate le prescrizioni e gli obblighi di informativa posti a carico del soggetto proponente per garantire il coordinamento e la salvaguardia del sistema elettrico nazionale e la tutela ambientale.
3. Il provvedimento di autorizzazione emesso dal Ministero dell'industria costituisce variante agli strumenti urbanistici qualora tale modificazione sia stata adeguatamente evidenziata nel progetto, con apposito elaborato cartografico, sia stata approvata dall'amministrazione comunale territorialmente competente e sia stata ratificata dal Consiglio Comunale nel corso del procedimento di VIA e comunque entro il termine di cui al comma 1.
4. Il provvedimento di autorizzazione assume altresì valore di concessione edilizia qualora nel corso del procedimento il Comune territorialmente competente si sia espresso positivamente in merito all'iniziativa ed in ordine all'avvenuto adempimento, da parte del proponente, dei relativi oneri concessori.
5. Fermo restando quanto indicato ai commi 2 e 3 del presente articolo, il provvedimento di autorizzazione sostituisce tutte le autorizzazioni, concessioni ed atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, eventualmente richiesti ai fini della realizzazione dell'iniziativa autorizzata e costituisce per il soggetto proponente titolo a costruire e ad esercire l'impianto in conformità al progetto approvato.
6. Il provvedimento di diniego dell'autorizzazione è motivato ed è tempestivamente comunicato al soggetto richiedente e notificato alla Commissione delle Comunità europee.

Titolo II

Procedimenti per la modifica ed il ripotenziamento di impianti esistenti

Articolo 7

Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione alla modifica o al ripotenziamento di un impianto esistente, così come definiti all'articolo 2, lettere h) e m), è presentata al Ministero dell'industria, corredata dalla documentazione e secondo le modalità di cui all'articolo 3, comma 1.

Articolo 8

Verifica preliminare dei progetti di modifica o di ripotenziamento

1. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della documentazione, il Ministero dell'industria nomina il responsabile del procedimento ed indice, anche per via informatica, una riunione, da tenersi entro i successivi quindici giorni, alla quale partecipano, a mezzo di un proprio qualificato rappresentante, le amministrazioni di cui all'articolo 3 comma 1.
2. Entro 60 giorni dal ricevimento della documentazione, le Amministrazioni interessate effettuano una valutazione congiunta dell'intervento al fine di verificare preliminarmente la compatibilità dell'iniziativa con il sistema elettrico nazionale e la sua coerenza con i requisiti di cui all'articolo 4, comma 3, del presente decreto. Nell'ambito di tale valutazione, il Ministero dell'ambiente fornisce gli esiti della verifica di esclusione della procedura di VIA, ove richiesta, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988 e successive modifiche ed integrazioni, concernente "norme per il risanamento di centrali termoelettriche".
3. Qualora la verifica preliminare non abbia evidenziato incompatibilità rispetto ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 3 e sia stata verificata la necessità di sottoporre il progetto a procedura di valutazione di impatto ambientale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 8 e seguenti.
4. Qualora la verifica preliminare non abbia evidenziato incompatibilità rispetto ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 3 e sia stata verificata la non assoggettabilità del progetto a procedura di valutazione di impatto ambientale, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9.
5. Qualora la verifica preliminare abbia evidenziato incompatibilità rispetto ai requisiti di cui all'articolo 4, comma 3, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 9.
6. Entro il medesimo termine, il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. invia le proprie motivate osservazioni, indicando le condizioni cui, a suo avviso, l'autorizzazione dovrebbe essere vincolata ai fini del coordinamento delle attività elettriche. Trascorso inutilmente detto termine, il Ministero dell'industria procede comunque agli ulteriori adempimenti.
7. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 4, commi 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 del presente decreto.

Articolo 9

Istruttoria dei progetti di modifica e di ripotenziamento soggetti ad autorizzazione

1. Nel caso in cui la domanda presentata ai sensi dell'articolo 7 abbia ad oggetto un intervento che, all'esito della verifica preliminare di cui all'articolo 8, sia risultato soggetto al solo provvedimento di autorizzazione, il Ministero dell'industria ricevuta la documentazione trasmessa dal soggetto

proponente a tutte le amministrazioni interessate, provvede all'istruttoria tecnica dell'iniziativa, richiedendo il parere di competenza al Ministero dell'ambiente, della sanità, dei beni culturali e ambientali, dei lavori pubblici, della difesa, dell'interno, dei trasporti e della navigazione e delle finanze, nonché alla Regione, alla Provincia ed al Comune territorialmente competenti, che sono resi entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

2. Entro il medesimo termine il Gestore della rete di trasmissione nazionale S.p.A. invia le proprie motivate osservazioni, indicando le condizioni cui, a suo avviso, l'autorizzazione dovrebbe essere vincolata ai fini del coordinamento delle attività elettriche.

3. Il predetto termine è sospeso, per una sola volta, in caso di richiesta di informazioni o documentazione aggiuntiva. Il dissenso di ciascuna amministrazione è congruamente motivato ed indica altresì, a pena di inammissibilità, le condizioni e le modifiche progettuali necessarie per il suo eventuale superamento.

4. I pareri favorevoli espressi in base alle presenti disposizioni tengono altresì luogo dei nulla-osta e delle autorizzazioni di competenza di ciascuna Amministrazione per quanto riguarda le opere connesse all'impianto principale e le infrastrutture indispensabili per il suo esercizio.

5. In caso di pareri sfavorevoli o mancanti, il Ministero dell'industria indice, ai sensi degli articoli 14^e e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, una apposita conferenza dei servizi, da tenersi entro i successivi trenta giorni.

6. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento di tutti i pareri richiesti ovvero dalla conclusione della conferenza dei servizi, il Ministero dell'industria adotta con proprio decreto il provvedimento con cui rilascia o nega l'autorizzazione alla modifica o al ripotenziamento dell'impianto.

Articolo 10

Progetti di modifica e di ripotenziamento soggetti alla procedura di valutazione di impatto ambientale

1. Nel caso in cui la domanda presentata ai sensi dell'articolo 7 abbia ad oggetto un intervento che, all'esito della verifica preliminare, sia risultato soggetto alla procedura di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto.

Articolo 11

Modifiche non sostanziali e opere minori

1. Le iniziative ricomprese tra le modifiche non sostanziali indicate nell'Allegato II lettera A) al presente regolamento sono eseguite previo invio di una comunicazione da parte dell'interessato al Ministero dell'industria e al Comune territorialmente competente, attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge previsti per la loro effettuazione. In tali casi, il Ministero dell'industria, entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della denuncia, verifica d'ufficio la sussistenza delle condizioni di legge e dispone, se del caso, con provvedimento motivato da notificare all'interessato entro il medesimo termine, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detto intervento ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dallo stesso Ministero.

2. Restano in ogni caso soggetti all'autorizzazione di cui all'articolo 10 gli interventi di modifica di un impianto esistente che comportino l'adozione di un diverso ciclo termodinamico.

3. Non sono soggetti ad obbligo di comunicazione tutti gli interventi costituenti opere minori, indicati nell'Allegato II lettera B).

4. Con decreto del Ministero dell'industria, d'intesa con le amministrazioni interessate, l'Allegato II è periodicamente aggiornato.
5. Restano fermi gli adempimenti e gli obblighi previsti dalla normativa nei settori diversi da quello della produzione di energia elettrica.

Articolo 12

Adesione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)

1. In caso di adesione volontaria, da parte dei soggetti proponenti le iniziative di modifica e potenziamento di cui all'articolo 1, comma 1, lett. b, al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) di cui al Regolamento CEE 1836/93 del 29 giugno 1993, alle predette iniziative, qualora risultino soggette alla procedura di valutazione di impatto ambientale, si applica la procedura ordinaria prevista dal D.P.C.M. 10 agosto 1988 n. 377. La documentazione EMAS presentata ai fini della verifica preliminare costituisce parte integrante dello studio di impatto ambientale da redigere secondo le norme vigenti e le indicazioni della verifica preliminare.
2. L'adesione volontaria è rappresentata dall'avvenuta trasmissione al Comitato Ecolabel Ecoaudit - Sezione Emas Italia della dichiarazione ambientale di cui all'articolo 5 del predetto regolamento CEE, convalidata da verificatori ambientali accreditati e recante in forma sintetica gli impegni assunti dal soggetto proponente.
3. Il mancato completamento della procedura di adesione comporta la decadenza del proponente dal beneficio di cui al comma 1.

Articolo 13

(Norme transitorie)

1. In attesa dell'effettivo esercizio da parte delle Regioni e degli enti locali delle funzioni amministrative conferite o attribuite ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, il presente regolamento si applica anche ai progetti di centrali termoelettriche con potenza termica fino a 300 MW, fatte comunque salve le vigenti disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale.
2. Alle iniziative per le quali sia stata avviata formale procedura di valutazione di impatto ambientale prima dell'entrata in vigore del presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di presentazione della stessa, salvo esplicita richiesta di avvalersi delle nuove procedure con presentazione della documentazione di cui all'articolo 3 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. L'autorizzazione unica di cui al presente provvedimento è da intendersi comprensiva delle disposizioni relative alle autorizzazioni previste dalla vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico e del suolo, anche in recepimento delle direttive elencate nell'allegato II al decreto legislativo 4 agosto 1999 n. 372, e si applica agli impianti esistenti sino a quando il gestore si sia adeguato alle condizioni fissate nell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi dell'articolo 4 del predetto decreto, nonché ai nuovi impianti, in attesa di ulteriori definizioni normative.
4. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di nuovi impianti di produzione di energia elettrica diversi da quelli oggetto del presente decreto resta disciplinata dall'articolo 17 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203 e dal Decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1988, n. 53.

Allegato I
Contenuto della relazione di cui all'articolo 3, comma 2

Nella relazione di cui all'articolo 3, comma 2, sono indicati i seguenti elementi:

- a) il sito ritenuto idoneo, la sua dimensione ed il titolo che ne comporti la giuridica disponibilità, anche in virtù di accordi o intese raggiunte dal soggetto proponente con gli enti locali competenti per territorio;
- b) le finalità per le quali si intende procedere alla realizzazione dell'impianto;
- c) il ciclo produttivo;
- d) l'indicazione del presumibile termine per la messa a regime dell'impianto;
- e) l'utilizzo dell'energia elettrica prodotta;
- f) le caratteristiche di collegamento al sistema elettrico nazionale;
- g) descrizione delle infrastrutture elettriche e degli elettrodotti;
- h) descrizione e caratterizzazione dei combustibili e del processo di gestione delle materie prime (approvvigionamento, trasporto, stoccaggio ecc.), con evidenziazione delle relazioni funzionali delle reti tecnologiche con l'esercizio dell'impianto e l'inserimento nelle reti esistenti;
- i) rendimenti termici ed elettrici per tipologia di combustibile usato, bilanci di materia e di energia per tipologia di combustibile usato secondo valori di progetto;
- j) sistemi di sicurezza e prevenzione incendi relative allo stabilimento e alle infrastrutture connesse;
- k) indicazioni sulle modalità di ottemperanza alle disposizioni di cui al decreto 19.11.1999;
- l) quantità, tipologie e forme di recupero/smaltimento dei rifiuti;
- m) consumi e scarichi idrici e caratteristiche del corpo ricettore degli scarichi.

Sono inoltre fornite informazioni sintetiche riguardanti:

- a) la descrizione delle caratteristiche territoriali ed ambientali della localizzazione proposta, anche con riferimento ad altre possibili localizzazioni nella stessa area, con attenzione particolare:
 - alla distanza dell'iniziativa dai centri abitati, da presidi a carattere turistico, da aree protette o comunque di pregio ambientale, nonché da eventuali recettori sensibili (abitazioni, scuole e luoghi di cura ecc.);
 - alla presenza nell'area interessata di aree ad elevata concentrazione di stabilimenti di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 334, di grandi impianti produttivi, di aree industriali di rilevanti dimensioni;
 - alla situazione locale in materia di qualità dell'aria e dell'acqua;
 - alla presenza nell'area interessata di situazioni di rischio idrogeologico e idraulico e di eventuali sistemi di contenimento;
 - alla pianificazione territoriale locale e regionale, con particolare riferimento al sistema insediativo, ai settori dell'industria, dell'energia e delle infrastrutture;
 - alla consistenza e ai livelli di servizio delle infrastrutture connesse esistenti o di progetto (elettrodotti, metanodotti, oleodotti, gasdotti o altri sistemi, prese e scarico di acque, terminali portuali, carbonili, serbatoi, depositi, nastri trasportatori ecc), raccordi stradali e ferroviari, porti ecc.;
 - alle possibili modificazioni di natura socioeconomica nell'area vasta interessata eventualmente connesse al progetto;

- b) l'ottimizzazione dei consumi e dell'uso delle risorse ambientali (acqua, suolo...); le eventuali interconnessioni (scambi di materia, energia, servizi) con altre attività presenti nell'area interessata dagli effetti ambientali dell'intervento, anche in termini di risanamento e riduzione di carico inquinante nell'area stessa (dismissione di altri impianti, sostituzioni, bonifiche);
- c) le principali modificazioni del paesaggio connesse all'intervento ed i principali elementi di sensibilità dell'ambiente naturale eventualmente interessato, con particolare attenzione alle aree protette e di pregio ambientale;
- d) la disponibilità ad individuare misure di compensazione, come interventi di interesse ambientale anche non direttamente connessi all'impianto proposto

Allegato II

Modifiche non sostanziale e opere minori di cui all'articolo 11

A) Sono soggetti a comunicazione gli interventi di sostituzione dei componenti principali dell'impianto con altri nuovi dello stesso tipo e di taglia analoga che garantiscono le stesse o migliori prestazioni energetiche ed ambientali senza modificare la tipologia di ciclo termodinamico iniziale. In caso di miglioramento delle prestazioni energetiche ed ambientali, queste vanno specificate nella comunicazione.

Rientra, in tale tipologia di intervento, la sostituzione di:

1. gruppo di generazione dell'energia (turbina e/o generatore elettrico);
2. generatore di vapore;
3. gassificatore;
4. apparecchiature di abbattimento inquinanti (desolficatori, denitrificatori, filtri elettrostatici e a maniche, ecc...), anche non sulla linea fumi;
5. serbatoi di oli minerali.

B) A titolo esemplificativo e non esaustivo rientra, nella tipologia di intervento di cui all'articolo 11 comma 3, la sostituzione di:

1. tubazioni, valvole, filtri;
2. strumentazione in genere, sistemi di supervisione e controllo;
3. serbatoi e sili in genere;
4. macchine operatrici e motrici, scambiatori di calore, miscelatori, mulini, apparecchiature e "packages" in genere, anche per la movimentazione e la preparazione del combustibile;
5. trasformatori, interruttori, sezionatori, inverter, gruppi di continuità, gruppi di misura e controllo, apparecchiature elettriche in genere;
6. cavi di potenza, comando e controllo.